



TRIBUNALE FEDERALE

n. RGTF n. 1/2026

All'udienza del 9 marzo 2026, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe SEVERINI, Presidente
Avv. Angela INGHILLERI, Componente
Avv. Raffaella VIGNOTTO, Componente,

il Tribunale Federale ha reso la presente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare R.G.P.F n. 2/2025, di cui all'atto di deferimento della Procura Federale del 3 febbraio 2026, trasmesso il 4 febbraio 2026, formulato dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi, riguardo alla Sezione TSN di San Sepolcro e a carico dei tesserati BILLERI Maurizio, in qualità di Presidente, ROSMUNDI Vito, in qualità di consigliere, LAZZERI Paolo, in qualità di consigliere, SCARCELLI Domenico, in qualità di Vice Presidente consigliere, BELLONI Roberta, in qualità di consigliere, CHIMENTI Silvia, in qualità di consigliere, BERGAMASCHI Gianni, in qualità di revisore dei conti, RADICCHI Daniele, nella qualità di tesserato, in relazione alle seguenti violazioni:

1) Quanto ai tesserati **BILLERI Maurizio e ROSMUNDI Vito**: *violazione dell'art. 2 [Principio di lealtà] Codice di comportamento sportivo CONI, 2 [Qualifica e abilitazione], 3 [Competenze], 6 [prove d'esame] e 9 [Iscrizione all'albo e mantenimento della qualifica] del Regolamento dell'ordinamento e formazione degli istruttori istituzionali UITS, 45 [Costituzione e compiti della Direzione di tiro] comma primo e terzo dello Statuto del TSN Sansepolcro oltre che dell'art. 31 [Vigilanza sulle attività di tiro a segno] legge 18 aprile 1975 n. 110 con l'aggravante dell'art. 10 [Circostanze aggravanti] comma primo lett. a) Regolamento di giustizia UITS perché, nella qualità di presidente del TSN Sansepolcro, il Maurizio BILLERI ha esercitato l'attività di istruttore di tiro istituzionale nelle stagioni sportive 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, sebbene privo della qualifica di istruttore di tiro istituzionale e, quindi, della obbligatoria capacità tecnica non essendo mai stato iscritto all'albo federale degli istruttori istituzionali UITS e non avendo mai frequentato e superato il prescritto corso di formazione di cui all'art.4 Regolamento dell'ordinamento e formazione degli istruttori istituzionali UITS, omettendo, vieppiù, di espletare la parte teorica dei corsi previsti dai manifesti UITS 2019,2020,2021,2022,2023 e 2024 per il conseguimento del DIMA, con il concorso del Vito ROSMUNDI il quale pur essendo venuto a conoscenza, nella stagione sportiva 2022, della condotta perpetrata dal Maurizio BILLERI, violando i propri doveri di membro del Consiglio direttivo, ha omesso di impedire che la condotta attribuibile al Presidente Billeri fosse ulteriormente perpetrata continuando ad avvallarne l'illecito operato.*

Fatto commesso in Sansepolcro dal 1° gennaio 2019 al 7 aprile 2024

2) Quanto ai tesserati **RADICCHI Daniele e BILLERI Maurizio**: *violazione dell'art. 2 [Principio di lealtà] Codice di comportamento sportivo CONI, 2 [Qualifica di abilitazione], 3 [Competenze], 6 [Prove d'esame] e 9 [Iscrizione all'albo e mantenimento della qualifica] del Regolamento dell'ordinamento e formazione degli*



istruttori istituzionali UITS, 45 [Costituzione e compiti della Direzione di Tiro] comma primo e terzo dello Statuto del TSN Sansepolcro oltre che dell'art. 31 [Vigilanza sulla attività di tiro a segno] legge 18 aprile 1975 n. 110 con l'aggravante dell'art. 10 [Circostanze aggravanti] comma primo lett. a) Regolamento di giustizia UITS per il Maurizio BILLERI, perché il Daniele RADICCHI, nella stagione sportiva 2023 e sino al 7 aprile 2024, ha esercitato la funzione di istruttore di tiro istituzionale, sebbene privo della qualifica di istruttore di tiro istituzionale e, quindi, della obbligatoria capacità tecnica non essendo mai stato iscritto all'albo federale degli istruttori istituzionali UITS e non avendo mai frequentato e superato il prescritto corso di formazione di cui all'art.4 Regolamento dell'ordinamento e formazione deli istruttori istituzionali UITS, omettendo, inoltre, di espletare la parte teorica del corso previsto dai manifesti UITS 2023 e 2024 per il conseguimento del DIMA, con il concorso del Presidente Maurizio BILLERI manifestatosi nel disporre che il Daniele RADICCHI svolgesse la funzione di istruttore istituzionale senza eseguire la parte teorica del corso, pubblicamente, affermandone l'inutilità.

Fatto commesso in Sansepolcro dal 1° gennaio 2023 al 7 aprile 2024

3) Quanto ai tesserati **BILLERI Maurizio e RADICCHI Daniele**: violazione art. 1 [Corsi per il rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi] parte seconda Manifesto UITS 2023 con l'aggravante dell'art. 10 [Circostanze aggravanti] comma primo lett. a) Regolamento di giustizia UITS per il Maurizio BILLERI [...] nelle stagioni sportive 2022 e 2023 e il Daniele RADICCHI, limitatamente alla stagione sportiva 2023, hanno omesso di far eseguire ai candidati per il conseguimento del DIMA le prove di tiro con arma di calibro 12.

4) Quanto ai tesserati **BILLERI Maurizio, ROSMUNDI Vito, RADICCHI Daniele, LAZZERI Paolo, SCARCELLI Domenico, CHIMENTI Silvia e BERGAMASCHI Gianni**: violazione dell'art. 4 [Requisiti per l'iscrizione alla Sezione], comma sesto, e 29 [Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico], comma terzo, Statuto del TSN Sansepolcro con l'aggravante dell'art. 10 [Circostanze aggravanti] comma primo lett. a) Regolamento di giustizia UITS per aver negligenemente redatto il conto consuntivo 2023 e 2024 con contenuto estremamente sommario senza distinzione in capitoli e voci di bilancio in entrata ed uscita per gli esercizi 2023 e 2024" con il concorso del Dott. Gianni Bergamaschi il quale ha negligenemente omesso si esercitare il dovuto controllo sul bilancio e la documentazione contabile della Sezione conformemente all'art. 29, comma

terzo, dello Statuo del TSN Sansepolcro.

Fatto commesso in Sansepolcro in data 31 dicembre 2023 e 31 dicembre 2024

5) Quanto ai tesserati **BILLERI Maurizio, ROSMUNDI Vito, RADICCHI Daniele, LAZZERI Paolo, SCARCELLI Domenico, BELLONI Roberta, CHIMENTI Silvia e BERGAMASCHI Gianni**: violazione dell'art. 46 [Proventi della Sezione] dello Statuto del TSN Sansepolcro con l'aggravante dell'art. 10 [Circostanze aggravanti] comma primo lett. a) Regolamento di giustizia UITS perché nella qualità di membri del consiglio direttivo e cioè dell'organo gestorio della sezione hanno negligenemente omesso di compilare e, comunque, di custodire presso i locali della Sezione la documentazione amministrativa della Sezione e cioè la prima nota cassa, registro verbali assemblee sociali e del consiglio direttivo, estratti conto bancari (con eccezione dell'estratto conto relativo al terzo trimestre 2025) e le ricevute degli incassi precedenti al 2024, con il concorso del revisore contabile della Sezione, Dott. Gianni BERGAMASCHI, il quale non ha negligenemente rilevato l'omessa compilazione e, comunque, l'assenza della suddetta documentazione con esclusivo riferimento agli estratti conto bancari (con eccezione dell'estratto conto relativo al terzo trimestre 2025) e le ricevute degli incassi precedenti al 2024, sebbene a ciò tenuto in base all'art. 29, comma terzo, dello Statuto del TSN Sansepolcro.



Fatto commesso con continuità dal 1 gennaio 2018 al 6 ottobre 2025 e sino al 29 gennaio 2023 per BELLONI per Roberta

6) Quanto ai tesserati **BILLERI Maurizio, ROSMUNDI Vito, RADICCHI Daniele, LAZZERI Paolo, SCARCELLI Domenico e CHIMENTI Silvia**: violazione art. 6 [Costo dei corsi] n. 1 Manifesto UITA 2024 con l'aggravante dell'art. 10 [Circostanze aggravanti] comma primo lett. a) Regolamento di giustizia UITA perché nella qualità di membri del Consiglio direttivo hanno applicato la tariffa di euro 140,00 anziché di euro 150,00 per l'esecuzione dei corsi necessari al conseguimento del DIMA.

Fatto commesso in Sansepolcro dal 17 febbraio 2024 al 31 luglio 2024

7) Quanto ai tesserati **BILLERI Maurizio, ROSMUNDI Vito, RADICCHI Daniele, LAZZERI Paolo, SCARCELLI Domenico e CHIMENTI Silvia**: violazione art. 48 [Conto Consuntivo] comma quarto Statuto del TSN Sansepolcro con l'aggravante dell'art. 10 [Circostanze aggravanti] comma primo lett. a) Regolamento di giustizia UITA perché, nella qualità di membri del Consiglio direttivo, hanno ommesso negligenemente di curare la corretta compilazione del registro delle frequenze omettendo di iscrivere le informazioni richieste dall'art. 48 [Conto Consuntivo] comma quarto Statuto del TSN Sansepolcro con riferimento al periodo intercorrente tra 27.01.2024 e il 06.10.2025

Fatto commesso in Sansepolcro dal 27 gennaio 2024 al 6 ottobre 2025

Quanto a *sanzioni*, con il deferimento la Procura Federale ha domandato:

- a) per **BILLERI Maurizio** la sanzione della radiazione o la più live sanzione che il Tribunale Federale riterrà di giustizia;
- b) per **ROSMUNDI Vito** la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni cinque o la sanzione maggiore o minore che il Tribunale Federale riterrà di giustizia;
- c) per **CHIMENTI Silvia** la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni due o la sanzione maggiore o minore che il Tribunale Federale riterrà di giustizia;
- d) per **BELLONI Roberta** la sanzione la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e social per mesi dodici o la sanzione maggiore o minore che il Tribunale Federale riterrà di giustizia;
- e) per **RADICCHI Daniele** la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi dodici o la sanzione maggiore o minore che il Tribunale Federale riterrà di giustizia;
- f) per **BERGAMASCHI Gianni** la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi per tre o la sanzione maggiore o minore che il Tribunale Federale riterrà di giustizia;
- g) per **LAZZERI Paolo e SCARCELLI Domenico**, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi per due o la sanzione maggiore o minore che il Tribunale Federale riterrà di giustizia.

FATTO

Il presente procedimento ha origine da un esposto, pervenuto il 17 settembre 2024 alla Procura Federale UITA, dall'odierno deferito SCARCELLI Domenico nella sua qualità di Vice Presidente TSN di San Sepolcro, dove si affermava:

"[...] Dall'anno 2019, a seguito di regolari elezioni, si è insediato un consiglio direttivo e dal quale poi è scaturito il nome del presidente della sezione stessa, BILLERI Maurizio. Tale presidente, è bene specificarlo da subito, non ha nessuna qualifica all'interno della UITA [...]. [...] che lo stesso effettuasse i corsi di Rilasci di porto di Arma, tutti da solo, senza avvalersi del previsto ruolo dell'Istruttore di 1° livello, al quale è tuttora demandata la parte teorico /pratica per il rilascio di tale documento, pur disponendo la Sezione di tre istruttori, due di 1 livello e uno di 2°. [...] Lo scrivente ha fatto presente varie volte che tale comportamento



non era regolare, e che avrebbe dovuto fare riferimento ad un istruttore disponibile, perché il documento potesse essere correttamente validato [...] nel mese di giugno 2023, mi sembra, quando diffidando ancora lo stesso presidente a sospendere tale comportamento, gli elencavo gli eventuali riferimenti penali che violava. [...] resosi forse conto degli errori, si è avvalso della competenza di un istruttore di 1 livello per ciò che attiene al corso [...] come da Circolare della UITA Prot. n. 11453 del 15.12.2022, veniva stabilito sul Manifesto 2023 un nuovo format per il conseguimento dei DIMA.

Tale format [...] prevede che i candidati superino o anche un test scritto di 15 domande inerenti al maneggio delle armi [...] questo dovrà essere conservato assieme agli altri documenti e alle altre prove effettuate. Di quanto sopra non vi è traccia [...] Questo è andato avanti sino al mese di giugno 2024, quando è stato formato un altro istruttore di 1 livello, nostro iscritto, Radicchi Daniele, il quale fresco di corso ha rappresentato al presidente la necessità di aderire con i corsi alle direttive del manifesto [...] anche se le cose sono notevolmente migliorate, ancora i rilasci dei P. di arma, vengono effettuati in maniera non corretta, il Radicchi [...] effettua i corsi, la parte teorica e la parte pratica, ma il tutto avviene in maniera "amichevole [...] In qualità di Vice presidente, ho richiamato due volte, il tecnico Radicchi, diffidandolo da tale comportamento [...]. Mi preme far presente che come consiglio direttivo non siamo mai stati notiziati su iniziative o direttive riguardo i fatti [...]. Vi è un' altro fatto che mi preme riferire, anche questo con violazioni molto gravi a mio avviso, sempre commesso dal presidente Billeri. [...] Tempo addietro, il primo evento è avvenuto nel 2022 ed il secondo nel 2023, nel mese di dicembre [...] un nostro iscritto "Obbligato" [...], che è un istruttore di arti marziali ha ben pensato di far fare una esperienza di Tiro con armi da fuoco nel nostro poligono [...] con l'accordo del nostro presidente. Il problema è che, di tale evento nessuno del consiglio direttivo, e nessun altro è stato informato preventivamente, l'evento ha avuto luogo in un giorno festivo, in orario di chiusura della sezione, e la cosa più grave è che le ragazze, circa una 15 più o meno (viste personalmente) sono state portate sulle linee di tiro e fatte sparare alcune cartucce [...] Questo evento si è ripetuto per due volte in due anni [...]. Alle mie richieste di spiegazioni, mi riferiva che era un modo per vedere se qualcuna di queste persone si potesse appassionare e quindi iscriversi al poligono.[...] Sono venuto a conoscenza di ciò semplicemente perché abito di fronte al poligono e ho visto tutto l'evento [...]”.

Il 6 ottobre 2025, a seguito dell'esposto, il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi coadiuvato dal dottore commercialista Marcello Tarantini, procedeva ad un'ispezione presso il TSN di Sansepolcro alla presenza del Vice Presidente della Sezione SCARCELLI Domenico, del consigliere della Sezione delegato alla sottoscrizione dei DIMA (*Diploma di Idoneità al Maneggio delle Armi*) LAZZERI Paolo e della socia della Sezione, volontaria addetta alla segreteria BERRETTONI Silvia.

Il Presidente della Sezione TSN di Sansepolcro BILLERI Maurizio non era presente per motivi di salute e assumeva un atteggiamento non collaborativo.

La conseguente relazione dei due predetti riportava quanto segue:

“[...] Venivano pertanto esaminati i diplomi degli anni 2022 e 2023 [...] e dalla connessa documentazione di confronto, ove disponibile (schede di tiro, registro delle presenze, registro degli iscritti, registro di carico e scarico delle munizioni) emergeva quanto segue:

- molte delle schede di tiro relative agli anni suddetti risultavano sottoscritte dal Presidente della Sezione Maurizio Billeri n.q. di sedicente Commissario di tiro, pur non possedendo egli la licenza di direttore di tiro e di istruttore;

- relativamente ai diplomi non venivano rinvenuti tutti i bersagli corrispondenti alle prove di Tiro [...]; tutte le schede di tiro esaminate mancavano della prova effettuata con il calibro 12 come da Manifesto UITA e riportato 50/50 a segno per ciascuno dei tiratori che hanno conseguito il diploma [...];



- la circostanza dell'omessa prova con il calibro 12 era altresì comprovata dal registro di scarico delle munizioni [...];
- dall'esame dei registri degli iscritti d'obbligo emergeva altresì l'applicazione di quote non conformi a quelle previste obbligatoriamente dal Manifesto UITA, in particolare venivano applicate nel 2024 le quote di 140,00 Euro anziché di 150,00 Euro per il rilascio dei DIMA [...];
- dall'assunzione di sommarie informazioni rese dal Domenico Scarscelli e dalla ra Silvia Berrettoni emergeva che tutti i pagamenti delle quote avvenivano per contanti non essendo la Sezione fornita di sistema di pagamento bancomat [...];
- [...] I lavori procedono con l'esame della documentazione attualmente utilizzata dalla Segreteria Sezionale:
 - 1° Giornale di cassa
Il giornale non esiste.
 - 2° Estratto conto corrente bancario/postale
La Sezione ha un conto corrente bancario [...].
 - 3° Ricevute per le riscossioni dirette
La Sezione rilascia ricevute per servizio di riscossione [...] le quote di iscrizione appaiono registrate come "corso di tiro per tiro a volo".
 - 4° Registro dei verbali dei Probiviro
Non è presente al momento un probiviro [...].
 - 5° Registro delle deliberazioni del Consiglio direttivo
Non è stato rinvenuto in Sezione.
 - 6° Registro delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci
Non è stato rinvenuto in Sezione.
 - 7° Registro dei verbali del Revisore dei conti
Non è stato rinvenuto in Sezione.
 - [...]
 - 14° Note del Procuratore federale
Si riscontra un generale disordine nella custodia e archiviazione della documentazione [...] si riscontra la totale assenza di collaborazione da parte del Presidente sezionale e l'assenza dei plurimi documenti [...].

A seguito dell'ispezione, il 14 ottobre 2025, su richiesta della Procura Federale, il TSN di Sansepolcro, tramite PEC inoltrava alla stessa Procura Federale dieci verbali, relativi a sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinarie.

Il 21 ottobre 2025, la Sezione TSN di Sansepolcro, in fase istruttoria, su richiesta della Procura Federale di documenti di prima nota e scritture contabili, nonché dei rendiconti degli ultimi quattro anni, comunicava di non esserne in possesso perché mai redatti; ribadiva quanto già verbalmente anticipato nell'ispezione avvenuta del 6 ottobre 2025.

Il 14 ottobre 2025, a seguito dell'ispezione, su richiesta della Procura Federale il TSN di Sansepolcro inoltrava dieci verbali di Consiglio Direttivo e Assemblea ordinaria.

Il 27 novembre 2025, nel corso dell'istruttoria, la Procura Federale procedeva all'audizione di SCARCELLI Domenico: costui ribadiva quanto già aveva dedotto nell'esposto e precisava: "All'epoca dei fatti [...] il Consiglio direttivo era composto da me, dal Presidente, dalla sua compagna Chimenti Silvia e dai Rosmundi e Lazzari. La ra Silvia Chimenti veniva molto raramente al TSN e quando veniva dava una mano in segreteria. Secondo me lei non sapeva nulla della situazione [...]. Le ho parlato, nel 2024 [...] Lei è rimasta sbalordita e sosteneva che, comunque, lui poteva tenere i corsi del D.I.M.A.[..]. Su Lazzari, posso dire che



quando ha saputo ciò che faceva il Presidente si è schierato al mio fianco [...]. Sull'altro consigliere e cioè Rosmundi [...] messo al corrente della situazione nel 2022 quando scoprii ciò che faceva il Presidente, patteggiava apertamente per lui [...]. In ordine alla parte dell'esposto relativa a Radicchi posso riferire quanto segue. Nel mese di marzo del 2024, è diventato istruttore istituzionale UITA e ha cominciato a tenere i corsi. Ho notato, in almeno due occasioni, che non faceva eseguire i test scritti [...] Lui mi disse che era il Presidente ha dirgli di fare le cose velocemente. [...] Comunque ha fatto pochi DIMA con questa modalità".

Il 5 dicembre 2025, nel corso dell'istruttoria, la Procura Federale procedeva all'audizione del RADICCHI Daniele, il quale dichiarava: *"ho fatto l'istruttore di tiro dal 07.04.2024, non posso dare numeri precisi sul numero dei corsi DIMA che ho fatto [...] prima che ottenessi il titolo di istruttore di tiro e senza essere iscritto all'albo UITA, io dal gennaio 2024 al 7 aprile 2024, sotto indicazione del Presidente Billeri, ho tenuto i corsi del DIMA. Ho tenuto i corsi senza essere istruttore [...] quando arrivava qualcuno che doveva fare il DIMA, il Presidente mi diceva di fargli solo la prova pratica [...]. Il Presidente non rispettava le norme del manifesto [...]. Arrivava la persona, consegnava i documenti e poi la si portava sulle linee a sparare a 25 metri con la carabina calibro 22. Io l'ho visto fare così dal 2019 [...] Io frequento la sezione come socio dal 2019 e sono un tiratore [...]. Quando arrivavano le mail dalla Federazione, contenenti indicazioni sulla formazione per i DIMA, io gli dicevo che era obbligatorio fare la parte pratica ma lui rispondeva che "a Roma piace perdere tempo", "questi sono matti io ho sempre fatto così e ho sempre fatto bene". [...] conosco Domenico Scarcelli, con lui ho parlato di queste irregolarità. Devo aggiungere che il Presidente non si limitava a fare i corsi DIMA ma faceva anche i patentini delle guardie giurate e della polizia locale [...]. Tutto ciò è andato avanti fino a quando ha dato le dimissioni [...].*

Il 5 dicembre 2025, in corso di istruttoria, la Procura Federale attivava l'audizione di BILLERI Maurizio: ma questi non si collegava, via TEAMS, né era presente negli Uffici UITA in Roma.

Il 17 dicembre 2025 la Procura Federale inviava l'avviso delle conclusioni indagini agli incolpati.

Il 24 dicembre 2025 l'incolpata BELLONI Roberta, pur non costituita a mezzo di difensore, depositava una memoria difensiva con cui rilevava quanto segue: *" [...] Pur essendo stata eletta consigliere [...] non ho ricoperto ruoli operativi nella gestione amministrativa. Non ho avute deleghe sulla contabilità, sulla tenuta dei registri o sulla gestione dei documenti. Non ho mai avuto accesso diretto ai registri contabili o ai documenti amministrativi contestati. Il mio ruolo è stato marginale e non operativo. [...] La contestazione riguarda omissioni amministrative continuative dal 2018 al 2025, mentre: io non ero in carica per l'intero periodo contestato. Nel periodo in cui ero formalmente consigliere, non ho mai ricevuto segnalazioni [...] Pur comprendendo che il Consiglio direttivo risponde collegialmente, la giurisprudenza interna UITA e quella generale in materia di enti associativi distingue tra : chi ha un ruolo nella gestione amministrativa, e chi, come me, ha un ruolo formale e non operativo [...]. La mia posizione non ha inciso in alcun modo sulla tenuta o meno della documentazione amministrativa. [...] Richiesta conclusiva [...] venga riconosciuta la mia estraneità operativa ai fatti contestati; venga valutata la totale assenza di dolo o colpa grave; venga disposta l'archiviazione [...]."*

Il 5 gennaio 2026 l'incolpato SCARCELLI Domenico, tramite l'Avv. Camillo Masciarri, depositava una memoria difensiva con cui rilevava quanto segue: *"Relativamente alla violazione contestata al punto 4 [...] il Domenico Scarscelli non dispone di competenze tecniche in materia contabile [...] d'accordo con il Presidente Billeri e con gli altri membri del consiglio direttivo, veniva incaricato un soggetto esterno, il Dott. Gianni Bergamaschi, con l'incarico di predisporre la documentazione. [...] Il Dott. Bergamaschi [...] ha sempre rappresentato ai membri dello stesso ed al Presidente Billeri la completezza e la correttezza dei*



documenti redatti. [...] È opportuno rilevare [...] che ad individuare il dott. Bergamaschi è stato il Presidente Billeri [...]. Quanto alla violazione contestata al punto 5, si rileva da subito che le informazioni oggetto della contestazione sono state sempre in possesso ESCLUSIVAMENTE del presidente Billeri. Il Scarscelli si è prodigato numerose volte [...], a chiedere al presidente Billeri informazioni sull'andamento delle spese e degli introiti del TSN Sansepolcro, con il presidente che divergeva sempre dal dare risposte chiare [...] "Tutto ok, è il commercialista (rif. Dott. bergamaschi) che controlla i bilanci". [...] Per ciò che attiene alla violazione contestata al **punto 6**, ovvero l'aver applicato la tariffa di euro 140 anziché di euro 150 per l'esecuzione dei corsi di conseguimento

del DIMA [...] è stata una decisione presa in assoluta autonomia dal Billeri [...]. [...] Relativamente al punto 7 [...] si contesta al. Scarscelli, in concorso con i membri del consiglio direttivo, l'aver omesso di curare la corretta compilazione del registro delle frequenze [...] lo stesso Scarscelli era [...] impossibilitato dal controllare la corretta compilazione della documentazione contestata, poiché dedito alla supervisione della linea di tiro. [...] nel corpo dello stesso esposto del Scarscelli del 17.09.2024 sono presenti ulteriori fatti che dimostrano la condotta riprovevole del presidente Billeri che, supportato da altri soggetti quali la compagna Silvia Chimenti, nonché il Vito Rosmundi hanno contribuito a realizzare un sistema di gestione dedito all'aggirare lo statuto e la normativa di riferimento. [...] Sul contenuto della presente memoria, può fornire la propria testimonianza a supporto il Paolo Lazzeri che ha sempre supportato il Scarscelli [...] ".

Il 7 gennaio 2026 l'incolpato dott. BERGAMASCHI Gianni si costituiva con la difesa dell'Avv. Francesca Calchetti e depositava una memoria difensiva con cui rilevava: "[...] L'addebito di cui al punto 4) dell'atto di incolpazione muove da un presupposto erroneo. Ai sensi dell'art. 48 dello Statuto e dei principi Generali di diritto societario e associativo, la funzione di redazione del bilancio e del conto consuntivo compete esclusivamente all'organo amministrativo, ovvero al Consiglio Direttivo [...].[...] • Il Revisore non partecipa alla formazione del documento contabile ma ne valuta ex post la coerenza. • Il Dott. Bergamaschi non ha mai redatto materialmente i conti consuntivi 2023 e 2024, limitandosi a svolgere i compiti di vigilanza previsti dal proprio mandato.[...] Fermo restando la totale estraneità del Dott. Bergamaschi alla redazione dei conti consuntivi [...] i rendiconti economici relativi agli esercizi 2023 e 2024 apparivano adeguato [...] in calce ai bilanci il Dott. Bergamaschi apponeva la seguente attestazione "Il presente bilancio è veritiero, corretto e risponde alle scritture contabili " [...] Si evidenzia che la quasi totalità delle spese risultava sostenuta mediante mandati di pagamento bancari, regolarmente annotati nel registro dei pagamenti e verificabili attraverso gli estratti conti [...]. [...] In merito al punto 5), l'obbligo di compilare e custodire la documentazione amministrativa (prima nota e verbali, estratti conto) ricade per legge sulla Sezione [...] e sui membri del Consiglio Direttivo in quanto organi gestori [...]. [...] La contestazione di "omessa custodia " non può essere estesa al revisore [...].[...] L'eventuale assenza di documentazione antecedente non può essere imputata a titolo di concorso al Dott. Bergamaschi [...]. [...] si chiede alla Procura Federale di disporre l'archiviazione del procedimento nei confronti del Dott. Gianni Bergamaschi [...]. ".

Il 7 gennaio 2025 l'incolpato LAZZERI Paolo, pur non costituito a mezzo di difensore, depositava una memoria difensiva con cui rilevava: "• In merito alla e violazioni circa la tenuta dei registri e della contabilità (Punto 4 e 5 dell'avviso) : Io non ero a conoscenza che i documenti fossero incompleti perché Billeri non ha mai comunicato nulla al riguardo.[...] Ho assistito personalmente a numerosi confronti anche concitati tra Domenico Scarscelli e il presidente Billeri. Scarscelli ha chiesto molte volte al presidente di avere informazioni su come e dove venivano spesi i soldi e sulle entrate del poligono. Billeri ha sempre detto a me e a Domenico [...] che non dovevamo preoccuparci [...]. • In merito alle tariffe per ottenere i porti d'armi



(punto 6): è stato il Presidente a voler fare questo sconto per portare nuova gente in poligono [...] che lo faceva per portare soldi al poligono e che non dovevamo preoccuparci [...]. [...] • In merito al registro delle frequenze (punto 7): Posso dire che, durante le sessioni di tiro, quando io ero presente, dato che io sono direttore di tiro, ero sempre impegnato a controllare quelli che sparavano, quindi non potevo dedicarmi ai documenti [...]. So che alla fine Domenico lo ha denunciato alla UITS ma Billeri ha continuato a fare come gli pare fino a quando non è venuto il procuratore ad indagare e lui si è dimesso insieme al commercialista e a Silvia Chimenti “.

Il 17 gennaio 2025 l'incolpato SCARSCELLI Domenico, tramite il difensore Avv. Camillo Masciarri, depositava una memoria integrativa a completamento di quella depositata il 5 gennaio 2026, con cui rilevava: “ [...] lo scrivente difensore intende analizzare preliminarmente le dichiarazioni delle altre parti [...] nell'ottica di dimostrare la totale mancanza di responsabilità del Scarscelli [...]. [...] In primo luogo, appare necessario prendere in esame una prima parte delle dichiarazioni rese dal Radicchi Daniela nel corso dell'audizione del 05.12.2025.[...] Non si può non notare ora che la totale incongruenza delle dichiarazioni e della confusione nell'esposizione dei fatti [...]. [...] nella seconda parte [...] Il Radicchi ha posto correttamente l'attenzione su alcuni elementi, che lasciano poca libertà di interpretazione su chi dovrebbe essere l'unico soggetto interessato dal presente procedimento : il Presidente Maurizio Billeri [...]. [...] 1) [...] il Radicchi dichiara che il Presidente Billeri avesse a sua volta dichiarato che “il poligono è suo e che lo gestiva come voleva lui affermando che il Consiglio Direttivo non contava nulla” [...] Radicchi esponeva altresì che il Presidente gli avesse detto che “ questi sono matti io ho sempre fatto così e ho sempre fatto bene” e che “ a Roma piace perdere tempo”. [...] Il Presidente Billeri decideva, acquirando qualsivoglia regola e/o normativa, sulla politica e l'organizzazione del poligono – dal costo per il rilascio dei DIMA, alle modalità dei relativi corsi, sino all'organizzare liberamente eventi sulla proprietà del poligono – lasciando del tutto fuori da poteri di decisione il Consiglio Direttivo. [...] il Billeri non ha mai partecipato o collaborato con le indagini. In conclusione, la presente difesa vuole evidenziare quanto segue : Al Scarscelli Domenico non viene mai attribuita alcuna responsabilità diretta. Viene interessato dal presente procedimento solo quale membro del Consiglio Direttivo che più volte è stato sottolineato venisse completamente escluso e azzerato nelle decisioni, nell'organizzazione e dai controlli dal presidente Maurizio Billeri. [...] Alla luce di quanto fin qui considerato, si chiede che la posizione del Scarscelli venga archiviata [...]”.

Il 24 gennaio 2026 la Procura Federale, su richiesta dell'incolpato RADICCHI Daniele, procedeva alla sua audizione. Costui dichiarava: “Premettiamo che io non ero nel consiglio direttivo. [...] le mie mancanze sono dovute da colpa cagionata da altrui, nella fattispecie in primis dal Presidente che non mi ha formato come direttore commissario di tiro [...]. La cosa che più mi fa rabbia [...] è il comportamento del Consiglio direttivo. Il consiglio ha posto in essere una azione omissiva perché quel consiglio odiava il Presidente e per fare danno a lui aggravava la mia posizione [...]. [...] Io ho fatto solo DIMA.[...] Quando firmavo le schede sono stato indotto in errore dal fatto che su queste compare la scritta “commissario di tiro” e da quando non diceva il Consiglio. Scarscelli si metteva dietro di me e scuoteva la testa ma non mi diceva nulla [...]. [...] Ho fatto solo una decina di DIMA in tutto”.

Il 20 febbraio 2026 gli incolpati LAZZERI Lorenzo e SCARSCELLI Domenico depositavano, ai sensi dell'art. 34 lett. B) del Regolamento di Giustizia UITS, per mezzo del difensore Avv. Camillo Masciarri, istanza di “Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento”, con richiesta della sanzione disciplinare dell'avvertimento diffida, di cui all'art. 7 (Sanzioni disciplinari), comma 1/2, lett. a) del Regolamento medesimo.



Il 27 febbraio 2026 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Federico Tosi, depositava, ai sensi dell'art.34 lett. B) del Regolamento di Giustizia UITS, una dichiarazione di assenso circa detto *patteggiamento* della sanzione disciplinare, proposto dagli incolpati LAZZERI Lorenzo e SCARSCELLI Domenico.

Il 2 marzo 2026, l'incolpato Dott. BERGAMASCHI Gianni, Revisore dei Conti della Sezione TSN di Sansepolcro, depositava una memoria difensiva tramite il difensore Avv. Francesca Calchetti, che ribadiva quanto già dedotto nella memoria depositata il 7 gennaio 2026 e concludeva con la seguente richiesta: “[...] *in via principale di prosciogliere il Dott. Gianni Bergamaschi da ogni addebito per non aver commesso il fatto e per l'insussistenza delle violazioni contestate. In via istruttoria: ammettere la produzione della documentazione già allegata (rendiconti ed attestazioni del Revisore) [...]*”.

Il 6 marzo 2026, l'incolpato BILLERI Maurizio si costituiva e depositava una memoria difensiva tramite il difensore Avv. Barbara Nocentini, ed eccepiva: *“In diritto: 1) Violazione dell'art.30 comma 5 in relazione all'art. 119 n.3. L'iscrizione della notizia di reato è tardiva con la conseguenza che la stessa non può assurgere a valida apertura del procedimento; 2) sulla illegittimità della riapertura delle indagini per difetto dei presupposti e conseguente nullità dell'atto di deferimento. La riapertura delle indagini del presente procedimento è retta dall'art. 30 n.4 del Reg. Uits, laddove prevede il suo fondamento su atti e/o documenti nuovi; 3) Nullità dell'atto di deferimento per violazione dell'art. 125 CGS [...] l'atto di deferimento è nullo attesa la violazione dell'art. 125 CGS. [...] Ora posto che la visita ispettiva è avvenuta in data 6 ottobre 2025, la Procura aveva termine sino al 5 novembre 2025 per disporre atto di deferimento. [...] 4) Sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese degli incolpati per violazioni degli artt. 246 cpc, 210 cpp e 197 co. III cpc in relazione all'art. e Regolamento UITS. Le dichiarazioni rese da Scarscelli Radicchi e Lazzeri sono inutilizzabili. Nel Merito[...] sul primo capo di incolpazione al Billeri viene contestata di aver esercitato l'attività di istruttore con l'aggravante di non possedere la prescritta autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 legge 110/75. [...] Costui è in possesso della qualifica di istruttore/direttore di tiro dall'anno 2013 e la certificazione attuale valevole per il triennio in corso. Ciò detto ed espunte le indagini dalle dichiarazioni rese da Scarscelli e Radicchi in quanto inutilizzabili non si vede come si possa affermare che il Billeri abbia esercitato l'attività di istruttore di tiro [...]. [...] Per mero tuziorismo si rappresenta che il rilascio dei DIMA compete al Presidente della Sezione. Per questo il Billeri deve essere assolto. Quanto al capo 2 di incolpazione. Medesime considerazioni valgono anche per il secondo capo di incolpazione [...] come non vi sia alcuna prova o principio di prova tale che consenta l'ascrizione dell'illecito in capo al Billeri per il quale deve essere assolto. Quanto al capo 3 dell'incolpazione [...] non tutti coloro che richiedono il DIMA per fini professionali [...] devono sostenere le prove con le armi lunghe calibro 12. È ciò evidente, le guardie giurate non possiedono il porto d'armi tale che siano abilitate all'utilizzo dell'arma calibro 12 di conseguenza non possono esercitarsi ai fini del DIMA con quell'arma. È l'ipotesi contraria che costituisce l'illecito. Quanto al quarto capo di incolpazione. [...] viene addebitata la redazione di un bilancio “estremamente sommario “. Ma dette caratteristiche sono manifestazioni soggettive che non possono assurgere a capo di incolpazione, da qui la necessità di mandare assolto il Billeri. Quanto al 5) capo di incolpazione. Viene addebitato al Billeri di non aver tenuto una corretta contabilità [...] appare di solare evidenza che il capo di incolpazione stride con i verbali appresi in occasione della visita ispettiva ove si legge che all'unanimità venivano approvati i bilanci. [...] Inoltre proprio ai fini di trasparenza e chiarezza era stato nominato dal direttivo un professionista esterno il quale non avendo rilevato alcuna omissione ha ingenerato un legittimo affidamento nella corretta tenuta della documentazione amministrativa. Quanto al 6) dell'incolpazione. [...] l'asserito costo del rilascio dei DIMA alla somma di € 140,00 era una strategia di mercato volta ad attirare maggiori utenti possibili alla sezione. La Sezione si deve autofinanziare pertanto solo l'affluenza degli utenti*



che consente la copertura delle spese. Non si vede come non si possa rilevare la assoluta buona fede del Billeri. Si rappresenta inoltre che i bilanci della sezione avevano sempre un disavanzo positivo con la conseguenza che le politiche adottate avevano trovato riscontro. Pertanto sotto questo profilo il Billeri merita l'assoluzione. Quanto al capo 7) di incolpazione. La formulazione del capo di incolpazione è talmente generica tale da non consentire nemmeno una difesa [...]. “ La memoria concludeva in questi termini: “[...] In via preliminare: Accertare la nullità e/o inefficacia dell'atto di deferimento per tutto quanto sopra esposto in narrativa e per l'effetto assolvere Maurizio Billeri dai capi di incolpazione a lui ascritti. In subordine. Accertata la inutilizzabilità degli atti di indagine per l'effetto assolvere Maurizio Billeri dai capi di incolpazione a lui ascritti. In ulteriore subordine. Assolvere il Billeri Maurizio perché il fatto non sussiste, pur non avendo commesso ovvero perché mancanti e/o insufficienti le prove a suo carico”.

Il 6 marzo 2026 l'incolpato ROSMUNDI Vito si costituiva e depositava memoria difensiva, tramite il difensore Avv. Barbara Nocentini, e reiterava in diritto quanto già eccepito dal BILLERI nella sua memoria. Nel merito egli eccepiva: *“quanto al capo 1) di incolpazione: al Rosmundi viene addebitato la violazione delle norme per il conseguimento dei Dima perché “venuto a conoscenza”. [...] le dichiarazioni rese da Radicchi, non v'è chi non veda come le stesse non offrano alcun elemento e/o riscontro documentale tale di condurre ad una responsabilità in capo a Rosmundi. [...] Pertanto Rosmundi deve essere assolto per insussistenza del fatto ovvero in subordine per assenza di prova. Quanto al punto 4) del capo di incolpazione [...] il capo di incolpazione è generico se non addirittura valutativo[...]. Non si vede cosa debba intendersi ai fini giuridici la locuzione “estremamente sommario” [...]. A ciò si aggiunga che dalla lettura dei verbali del consiglio mai alcun riferimento alla sommarietà o meno delle informazioni è stato sollevato. Ogni volta l'approvazione era all'unanimità con la conseguenza che tutti ma proprio tutti ben compreso le voci di bilancio e le sue poste. Pertanto le incolpazioni sono infondate,[...] il Rosmundi merita la più ampia assoluzione. Quanto al capo 5) dell'incolpazione [...] nel merito si imputa al Rosmundi di “aver omesso” di compilare e/o custodire i documenti. Orbene non si comprende se detta documentazione non è stata rinvenuta o non è stata compilata ovvero non correttamente custodita. Anche detto capo di incolpazione come riformulata come formulato è valutativo e meramente soggettivo [...] non si vede quale tipo di responsabilità possa essere ascritta a Rosmundi. Quanto al capo 6) di incolpazione. Stesse considerazioni svolte per la difesa Billeri possono essere svolte per il Rosmundi, il costo del diploma maneggio era stato deciso da tutto il consiglio direttivo solo al fine di offrire maggiore avviamento alla sezione di provincia con pochi iscritti, pertanto il prezzo non può intendersi certamente come volontà di danneggiare il poligono [...]. Quanto al capo 7) di incolpazione. [...] che l'incolpazione è di per sé generica tale da non consentire l'esatta individuazione del fatto dell'illecito in buona sostanza non v'è prova dell'illecito. [...] non si comprende nemmeno quale sia la norma che obbliga colui che ha la mera qualifica di consigliere a poter compilare i registri delle frequenze del poligono. Concludeva : “ in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di deferimento per violazione dell'art. 125 CGS e per l'effetto assolvere da ogni capo di incolpazione. In subordine Dichiarare la illegittimità e/o tardività dell'atto di riapertura delle indagini e per l'effetto assolvere il Rosmundi perché il fatto non sussiste. In ulteriore subordine accertata la inutilizzabilità degli atti di indagine per tutto quanto dedotto in parte motiva e per l'effetto assolvere l'incolpato per difetto di prova. Nel merito Assolvere l'incolpato per non aver commesso il fatto per difetto di prova. In estremo subordine nella derogata e non creduta ipotesi in cui Rosmundi possa essere ritenuto responsabile voglia il Tribunale condannare al minimo della sanzione”.*

Il 6 marzo 2026 l'incolpata CHIMENTI Silvia si costituiva e depositava memoria difensiva tramite il difensore Avv. Barbara Nocentini, e reiterava in diritto quanto già dedotto nelle memorie del BILLERI Maurizio e



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



del ROSMUNDI Vito, e nel merito eccepiva: “[...] Quanto al punto 4) del capo di incolpazione. [...] il capo di incolpazione è generico se non addirittura valutativo [...]. A ciò si aggiunga che dalle letture dei verbali del consiglio mai alcun riferimento alla sommarietà o meno delle informazioni è stato sollevato. Ogni volta l’approvazione era all’unanimità [...]. Pertanto le incolpazioni sono infondate e la Chimenti merita di andare assolta dal presente procedimento. Quanto al capo 5) dell’incolpazione. [...] nel merito si imputa alla Chimenti di “ aver omesso” di compilare e/o custodire. Orbene non si comprende se detta documentazione non è stata rinvenuta o non è stata compilata ovvero non correttamente custodita. [...] Anche detto capo di incolpazione come formulato è valutativo e meramente soggettivo, generico e non si vede quale tipo di responsabilità possa essere ascritta. Pertanto il medesimo è infondato e la ra Chimenti merita di essere assolta da ogni responsabilità. Quanto al capo 6) di incolpazione [...] in primis, il capo di incolpazione è generico. [...] non si comprende se il costo sia riferibile al solo diploma ovvero debba ricomprendere somme accessorie. Peraltro l’importo richiesto era stato deciso da tutto il consiglio direttivo solo al fine di offrire maggior avviamento alla sezione medesima. Si tratta infatti di una piccola sezione di provincia e con pochi iscritti, pertanto il prezzo non può non intendersi come volontà di danneggiare il poligono quanto piuttosto quello opposto ovvero di confluire maggiori utenti possibili [...] pertanto anche per questo capo di imputazione la Chimenti deve essere assolta. Quanto al capo 7) di incolpazione. [...] l’incolpazione è di per generica tale che non consente l’esatta individuazione del fatto dell’illecito né ea prove dell’illecito [...] non si comprende nemmeno quale sia la norma che obbliga colui che ha la mera qualifica di consigliere di poter compilare i registri delle frequenze del poligono. Pertanto anche per questo capo di incolpazione la Chimenti merita la più ampia assoluzione”. Concludeva: “ In via preliminare. Dichiarare la nullità dell’atto di deferimento per violazione dell’art. 125 CGS [...] per l’effetto assolvere l’incolpata da ogni capo di incolpazione. In subordine. Dichiarata la illegittimità e/o tardività e/o nullità dell’atto di riapertura delle indagini e per l’effetto assolvere la ra Chimenti perché il fatto non sussiste. In ulteriore subordine Accertata l’inutilizzabilità degli atti per tutto quanto dedotto assolvere l’imputata per difetto di prova. Nel merito. Assolvere l’incolpato per non aver commesso il fatto per difetto di prova [...]. In estremo subordine. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la ra Chimenti possa essere ritenuta responsabile voglia il Tribunale condannare al mino della sanzione”.

Con decreto presidenziale 11 febbraio 2026, ex art. 34, lett. E), del Regolamento di Giustizia UITAS, BILLERI Maurizio, ROSMUNDI Vito, RADICCHI Daniele, LAZZERI Paolo, SCARSCCELLI Domenico, BELLONI Roberta, CHIMENTI Silvia e BERGAMASCHI Gianni venivano chiamati innanzi a questo Tribunale Federale per l’udienza del 9 marzo 2026 per rispondere dei capi di incolpazione qui sopra richiamati.

All’udienza di questo Tribunale Federale del 9 marzo 2026 erano presenti, da remoto, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi, l’Avv. Barbara Nocentini per i BILLERI Maurizio, CHILLEMI Silvia, ROSMUNDI Vito non presenti, l’Avv. Camillo Masciarri per SCARSCCELLI Domenico e LAZZERI Paolo presenti, l’Avv. Francesca Calchetti per BERGAMASCHI Gianni presente, RADICCHI Daniele presente ma non costituitosi a mezzo di difensore.

Il rappresentante della Procura Federale rinnovava quanto dedotto con l’atto di deferimento e deponeva per l’accoglimento dell’accettata richiesta di patteggiamento per i SCARSCCELLI Domenico e LAZZERI Paolo come concordato con l’Avv. Camillo Masciarri.

L’Avv. Barbara Nocentini si riportava a quanto già dedotto nelle memorie depositate e insisteva per l’accoglimento delle eccezioni preliminari.

L’Avv. Francesca Calchetti reiterava quanto già dedotto nelle memorie depositate e insisteva per l’accoglimento.



L'Avv. Camillo Masciarri insisteva per l'accoglimento della richiesta di patteggiamento concordata con il Sostituto Procuratore Federale Federico Tosi.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio –cui compete la valutazione di congruenza del convenuto *patteggiamento* in base all'art. 34, lett. B), n. 2 del Regolamento di giustizia UITIS- stima non congrua la prospettata convenuta sanzione dell'*avvertimento-diffida* per SCARCELLI Domenico e LAZZERI Paolo, perché appare oggettivamente insufficiente e sproporzionata rispetto alla rilevanza del fatto come addebitato. Ne segue che il prospettato *patteggiamento* non può essere perfezionato e l'inerente convergenza delle parti va disattesa perché priva di effetti. I due deferiti rimangono pertanto nell'ordinario sviluppo del giudizio.

Prima di affrontare il merito della vicenda, è necessario esaminare le eccezioni preliminari avanzate dall'Avv. Barbara Nocentini per conto dei suoi assistiti BILLERI Maurizio, ROSMUNDI Vito e CHIMENTI Silvia ex artt. 38, 44 e 45 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. ed ex artt. 30 e 36 del Regolamento di Giustizia UITIS, circa l'improcedibilità dell'azione disciplinare per violazione dei termini perentori stabiliti, anche nell'ipotesi del termine di scadenza delle indagini preliminari (inutilizzabilità degli atti compiuti a termine scaduto) (cfr. R.G.T.F. 16/2024).

Il Collegio ritiene che le eccezioni sollevate sono infondate e vanno respinte per i seguenti motivi:

- il 14 luglio 2025 la Procura Federale chiedeva l'autorizzazione alla Procura Generale la riapertura del fascicolo RG PF n. 2/2025, con contestuale assegnazione al Procuratore Federale UITIS " *affinché - termini di statuto e regolamento, anche attraverso i competenti uffici e gli eventuali ausiliari (in tal caso precedentemente autorizzati dall'ente) - vengano svolte tutte le indagini necessarie all'accertamento delle violazioni statutarie e/o regolamentari denunciate, in adempimento di quanto disposto dalle carte federali*".
- Il 16 luglio 2025 la Procura Generale in riscontro alla richiesta di autorizzazione alla riapertura del procedimento, " *[...]rappresenta che l'eventuale riapertura del procedimento archiviato ai sensi dell'art. 44, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva, non è subordinata all'autorizzazione di questa Procura Generale dello Sport, bensì alla valutazione del Procuratore Federale.*

Per l'art. 30 (Procuratore Federale), commi 4 e 5, " *[...] la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergono nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione. Il Procuratore federale ha diritto di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.* La Procura Generale dello Sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini coopera con ciascuno dei procuratori federali (cfr. art 30-bis: *Rapporti con la Procura Generale dello Sport*).

Dagli atti risulta che la conclusione delle indagini è datata il 17 dicembre 2025; e che veniva concesso agli incolpati termine di quindici giorni per presentare una memoria difensiva o di essere sentiti sui fatti oggetto del procedimento. La Procura Generale non rilevava, in quanto rappresentatole dalla Procura Federale, tardività nella attività investigativa. Le notifiche dell'avviso di conclusione agli incolpati sono datate il 24 dicembre 2025.



Relativamente alle notifiche del deferimento datato 4 febbraio 2026, l'ultima notifica di ricevimento dello stesso è datata 14 febbraio 2026, ed è quella per l'incolpato RADICCHI Daniele.

Ciò detto, ferma la *ratio* sottesa alla natura dei termini che qui occupano, quanto al calcolo della loro decorrenza il Tribunale Federale, conformemente alla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, ritiene che nei procedimenti disciplinari riguardanti più incolpati non si debba attribuire frammentario rilievo ai termini afferenti le singole posizioni processuali di ogni singolo incolpato, per cui si genererebbero incoerenze e contraddizioni interne all'unitario procedimento; bensì si debba far riferimento ad unico e unitario *dies a quo*, che vale pertanto per tutti gli incolpati, e che –per patenti ragioni di garanzia, di razionalità e di efficienza processuale- non può che decorrere dall'ultima notifica effettuata (cfr. dec. RG.TF 16/2024).

Non solo: ai fini dell'accertamento della verità materiale, la concentrazione e la coerenza probatoria e decisionale corrispondono a una visione del procedimento di maggior utilità difensiva per gli stessi indagati, tale da metterli in condizione di aver contezza del complessivo materiale probatorio raccolto e di trarre eventuali benefici dagli elementi a discarico prodotti dai coincolpati.

Quanto poi, circa le eccezioni dell'Avv. Barbara Nocentini, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai coincolpati SCARCELLI Domenico e RADICCHI Daniele, vale considerare che in sede di dell'audizione i tesserati dichiaravano e confermavano la volontà di partecipare all'audizione telematica nella qualità di *persona informata sui fatti* e così di accettare le modalità e gli effetti dello svolgimento dell'audizione telematica e, in particolare, di non avere eccezioni da opporre alla inerenti conseguenze.

Il Collegio ricorda da un lato che la Procura Federale non può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di tesserati senza previa contestazione dell'addebito e audizione dell'interessato. Da un altro, rammenta che l'immanente principio *nemo tenetur se detegere* vale soltanto in senso riflessivo, cioè nei confronti dello stesso incolpato che viene in concreto a rispondere personalmente all'accusa: ma che non concerne le di lui dichiarazioni concernenti terze persone, inclusi ovviamente i coincolpati (non v'è chi non veda come, diversamente opinando, verrebbe ad essere impedita qualsiasi fattispecie di chiamata in correità disciplinare, con ingiustificata menomazione del principio basilare della ricerca della verità).

Nel corso del procedimento disciplinare, insomma, i tesserati incolpati rimangono liberi di difendersi e nulla li obbliga ad accusare se stessi: ma solo se stessi, non anche altri. La libertà di difesa si estende fino a contemplare il silenzio, e il silenzio mai di suo e da solo vale come ammissione degli addebiti. Il che non viene meno neanche quando la richiesta di audizione sia stata avanzata dopo la presentazione delle memorie scritte. In particolare, “[...] le *discolpe* fornite dall'incolpato per iscritto consumano il suo diritto di difesa solo quando dalla dichiarazione scritta emerge la rinuncia ad essere sentito o quando la richiesta appaia, sulla base delle circostanze del caso, ambigua o priva di unicità [...]” (cfr. Cass., lav., 22 settembre 2020, n.19846).

Passando a questo punto nel merito delle incolpazioni per le violazioni contestate il Tribunale Federale rileva che le indagini svolte e presente in giudizio consentono di ritenere provati i contestati addebiti disciplinari. A questo proposito, il Collegio in particolare osserva, in ragione dei vari capi di incolpazione come sopra riportati:



Circa il CAPO 1) di incolpazione

Risulta dimostrata, in fatto, un'inappropriata situazione complessiva della Sezione TSN di Sansepolcro, connotata in modo rilevante da ripetute irregolarità degli incolpati; questa concerne la commistione tra gli specifici ruoli rivestiti e le funzioni davvero da essi esercitate ed inerenti mancanze od omissioni: spesso corrispondenti (secondo quanto indicato dai capi di incolpazione) a funzioni estranee ai rispettivi uffici e nondimeno esercitate pur senza l'apposito e autonomo titolo che vi era necessario; connotando così, con una siffatta condotta spintasi *ultra vires*, di illiceità disciplinare l'accertato comportamento degli incolpati.

Vale, a tali propositi, prendere in considerazione la condotta circa la fase pratica e la fase teorica in vista del rilascio del DIMA: che è attività specifica, necessitante di apposita ed espressa abilitazione, e che può essere scelta soltanto da *istruttori di tiro* che siano personalmente in possesso dell'apposita licenza (cfr. art. 1 del *Manifesto*) e -come si vedrà- siano a ciò singolarmente autorizzati all'interno della singola Sezione: invero, soltanto all'iscritto che abbia bene passato lezioni regolamentari, teoriche e pratiche, può essere rilasciato, con il mezzo del programma informatico del certificato elettronico UITS, il diploma di idoneità al maneggio delle armi, firmato dal Presidente della Sezione TSN. Il che consente di poi darvi seguito per quanto previsto dall'ordinamento giuridico generale in tema di armi.

A quanto qui è venuto ad emergere, BILLERI Maurizio, da Presidente, per così dire "autocertificava" i diplomi posto che svolgeva, con evidente abuso del suo ruolo istituzionale nella Sezione, anche la funzione pratica di "istruttore" pur in difetto dell'apposita licenza e delle certificate capacità tecniche che vi ineriscono.

Emerge anche che questa situazione era di lunga data e che veniva portata avanti con il silenzio di ROSMUNDI Vito: consigliere che, con il proprio comportamento omissivo del dovere di vigilanza, ha così contribuito alla realizzazione della situazione indebita accertata.

Ricorre, dunque, l'accertata responsabilità disciplinare sia del ROSMUNDI, consigliere, che del BILLERI, Presidente e rappresentante legale della Sezione.

Dal verbale di ispezione del 6 ottobre 2025 bene emergono tali irregolarità: *"Venivano pertanto esaminati i diplomi degli anni 2022 e 2023 [...] e dalla connessa documentazione di confronto, ove disponibile (schede di tiro, registro delle presenze, registro degli iscritti, registro di carico e scarico delle munizioni) emergeva quanto segue: molte delle schede di tiro relative agli anni suddetti risultavano sottoscritte dal Presidente della Sezione Maurizio Billeri n.q. di sedicente Commissario di tiro, pur non possedendo egli la licenza di direttore di tiro e di istruttore; [...] relativamente ai diplomi non venivano rinvenuti tutti i bersagli corrispondenti alle prove di Tiro [...]".*

Va rilevato che la difesa del BILLERI assume che egli era in possesso della qualifica di *istruttore/direttore di tiro* dall'anno 2013.

A tal proposito, anche a davvero ipotizzare che sussista una qualificazione del BILLERI Maurizio quale *direttore di tiro*, resta comunque che per poter davvero poter svolgere la corrispondente funzione all'interno della Sezione, occorre una previa specifica delibera del Consiglio Direttivo che gli conferisca l'incarico, precisando se a titolo gratuito o su compenso: e la stessa delibera va poi sottoposta all'Assemblea dei Soci. Non basta, cioè, il mero titolo; occorre l'investitura anche da parte degli organi sezionali.



A ciò, di suo esaustivo, si aggiunge quanto previsto dall'art. 4 (*Responsabilità oggettiva*), comma 2, del Regolamento di Giustizia UITTS [*“Essi rispondono a titolo di dolo e di colpa e non possono invocare l'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme emanate dagli organi Federali e dal CONI [...]”*]: previsione di chiusura che rimarca quanto appena qui rilevato (cfr. RGTF 6/22).

Circa il CAPO 2) di incolpazione:

Le acquisizioni istruttorie consentono di ritenere accertata l'addebitata condotta anche in capo a RADICCHI Daniele: che, tesserato del TSN Sansepolcro, sotto la direzione del Presidente BILLERI svolgeva inappropriatamente l'attività di *istruttore con licenza* per il rilascio del DIMA. I corsi erano svolti con modalità irregolari circa la fase pratica, tali di compromettere e di fatti rendere inaffidabili i risultati poi risultati dai registri. Il che risulta dal verbale di ispezione del 6 ottobre 2025: *“relativamente ai diplomi non venivano rinvenuti tutti i bersagli corrispondenti alle prove di Tiro [...]; tutte le schede di tiro esaminate mancavano della prova effettuata con il calibro 12 come da Manifesto UITTS e riportato 50/50 a segno per ciascuno dei tiratori che hanno conseguito il diploma [...]”*.

Per la difesa dell'incolpato BILLERI Maurizio, non tutti coloro che richiedono i DIMA per fini professionali (es. guardie giurate private) devono sostenere le prove con le armi lunghe calibro 12: del resto, le guardie giurate non utilizzano poi quell'arma.

Però il *Manifesto*, all'art. 2, stabilisce: i *“corsi per il rilascio del patentino di idoneità al tiro per guardie particolari giurate” [...]* devono [essere frequentati] *ogni anno, successivamente al rilascio del “diploma di idoneità al maneggio delle armi” o del “certificato di idoneità al maneggio delle armi” rilasciato antecedentemente alla Circolare del Ministero dell'Interno [...]. Il corso deve essere effettuato con le armi in dotazione, corte e/o lunghe [...]”*. Per l'art. 1, del *Manifesto*, sui *“corsi per il rilascio del Diploma di idoneità al maneggio delle armi”*, è prevista una *“Fase pratica con armi corte e lunghe”*. *“L'allievo spara 50 colpi cal. 22 LR o 50 colpi cal. 9x21 (a seconda di quale tipo di porto intende richiedere) con arma semiautomatica, contro il bersaglio di tiro da difesa alla distanza di 7mt, 12mt, o 25mt (arma corta) 50 colpi cal.22 LR a 50mt o 25mt (arma lunga rigata), 10 colpi cal.12 ridotta sempre a 25mt (arma lunga a canna liscia) [...]”*. Nella *“Valutazione finale”*, poi, *“è dichiarato idoneo l'allievo che ha dimostrato sicurezza nel maneggio delle armi corte e lunghe [...]”*.

Pertanto non trova plausibile riscontro quanto sostenuto dalla difesa del BILLERI.

Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, se è vero che la materiale partecipazione agli eventi è differenziata, va comunque considerata l'essenzialità, ai fini del buon funzionamento delle Sezioni e della Federazione, della responsabilità anche *in vigilando* istituzionale del Presidente della Sezione BILLERI nonché del Vice Presidente SCARCELLI, che per di più era presente sulle linee di tiro, come egli stesso ha confermato nell'esposto.

Connesso a tale primario ruolo istituzionale volontariamente ricoperto nella Sezione è il controllo di sistema su come davvero si procede alla principale attività di rilievo pubblicistico, nel sensibile settore (di impatto sull'ordinamento generale e le sue finalità precauzionali di settore) dell'abilitazione al maneggio delle armi, in vista del rilascio del diploma di idoneità allo stesso maneggio (c.d. DIMA). Il che rende connaturale un importante dovere di vigilanza che sia svolto in modo effettivo e concreto, reale e congruo



all'ufficio ricoperto nell'ordinamento federale UITA, proprio in considerazione di siffatti compiti di rilievo esterno pubblicistico, connessi alla stessa particolare natura della UITA: è questo il caso qui ricorrente, dove si ometteva tale controllo e così si dava via libera alla grave e indebita figura della certificazione rilasciata da soggetti privi di qualifica o investitura interna (cfr. dec. RGTF n.6/2022).

Circa il CAPO 4 di incolpazione:

Il verbale di ispezione del 6 ottobre 2025, a cura del Dott. Tarantini e del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, relazionava sull'assenza dei documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto delle Sezioni TSN, necessari per una corretta gestione amministrativa, come ad esempio il *"Registro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Presidente e dell'Assemblea dei soci, il registro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore dei conti, il libro giornale, note di cassa [...]"*; anzi, *"venivano rintracciati un rendiconto sintetico al 31/12/2023 e uno al 31/12/2024 quest'ultimo dal contenuto estremamente sommario non rispettoso delle informazioni obbligatorie da fornire in sede di approvazione del rendiconto distinto in capitoli o voci di bilancio in entrata e in uscita"*.

Per l'art. 9, comma, 1 lett. c) e d) dello Statuto delle Sezioni TSN (*Assemblea ordinaria degli iscritti volontari*) *"L'Assemblea ordinaria deve essere convocata e deve aver luogo entro il 30 aprile di ciascun anno per : [...]* c) *approvare il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente con la relativa relazione tecnico – morale della gestione sociale predisposta dal Consiglio Direttivo; d) approvare il bilancio preventivo dell'esercizio in corso predisposto dal Consiglio Direttivo [...]"*.

In merito occorre evidenziare i due verbali concernenti l'approvazione dei bilanci depositati dalla Sezione di Sansepolcro.

Un primo verbale di Assemblea ordinaria dove si approvava il bilancio della Sezione è datato 27 marzo 2023 (dunque: precedeva il prescritto termine del 30 aprile) e dava presenti il Presidente BILLERI Maurizio, POLVERINI Ilaria, SCARCELLI Domenico e LAZZERI Paolo, dicendo: *"Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, illustrando il bilancio al 31/12/2022 un avanzo di cassa di Euro 2.338,66. Il bilancio, come da verbale, viene approvato per alzata di mano dalla totalità dei presenti"*. Ma il verbale era gravemente carente, perché i *"presenti"*, al di là dei componenti del Consiglio Direttivo, non vi venivano nominalmente identificati.

Un secondo verbale sull'approvazione del Bilancio, redatto in Assemblea ordinaria, è datato 8 giugno 2024, quindi è posteriore al termine che scadeva il 30 aprile 2024; e dà per presenti il Presidente BILLERI Maurizio, POLVERINI Ilaria, i soci ROSMUNDI Vito, RADICCHI Daniele e LAZZERI Paolo e il revisore dei conti BERGAMASCHI Paolo *"Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, illustrando il bilancio al 31/12/2023, che evidenzia un avanzo di cassa al 31/12/2023 di € 2.503,18. Il bilancio viene approvato per alzata di mano dalla totalità dei presenti"*, *"presenti"* però che, come nel verbale sopra richiamato, non venivano identificati. Non solo: ROSMUNDI Vito e LAZZERI Paolo vi sono identificati come meri soci anziché come componenti del Consiglio Direttivo. L'unico indicato come socio è RADICCHI Daniele.

Entrambi i verbali presentano difformità circa la sinteticità degli importi e la mancata identificazione del numero dei *"presenti"*, nonché circa l'identificazione degli stessi.



La memoria difensiva del Dott. BERGAMASCHI Gianni afferma, assumendo egli essere estraneo al concorso nell'illecito con i componenti del Collegio dei Revisori, che non ha *“mai redatto materialmente i conti consuntivi 2023 e 2024, limitandosi a svolgere i compiti di vigilanza previsti dal proprio mandato.[...] Fermo restando la totale estraneità del Dott. Bergamaschi alla redazione dei conti consuntivi [...] i rendiconti economici relativi agli esercizi 2023 e 2024 apparivano adeguato [...] in calce ai bilanci il Dott. Bergamaschi apponeva la seguente attestazione “Il presente bilancio è veritiero, corretto e risponde alle scritture contabili “.*

Per l'art.29 (*Collegio dei Revisori dei Conti o Revisori dei Conti*) dello Statuto delle Sezioni, comma 3 e comma 4, *“I Revisori controllano la situazione finanziaria, gli adempimenti agli obblighi civili, fiscali, previdenziali e statutari, la regolarità della documentazione contabile della Sezione, con facoltà di esaminare libri, registri ed atti; effettuano verifiche amministrative e di cassa. [...] Redigono trimestralmente verbale di verifica cassa e degli obblighi [...]; presentano ogni anno all'Assemblea la relazione sulla gestione dell'esercizio scaduto, che deve essere allegata al Conto Consuntivo.”.*

Non risulta, evidentemente, che tali attività siano davvero state poste in essere. Invero, il Dott. BERGAMASCHI Gianni, al fine di sostenere la regolarità del suo operato, si è limitato ad attestare la regolarità dei bilanci e delle scritture contabili, in assenza di diversi registri individuati dal verbale di ispezione, tra cui lo stesso registro dei verbali del revisore dei conti. Ma questo non risulta depositato, a prova documentale, né se ne fa cenno nelle sue memorie depositate

Dagli accertamenti effettuati dalla Procura Federale presso il TSN di Sansepolcro, risulta che la prima nota cassa e scritture contabili, nonché i rendiconti relativi agli ultimi quattro anni, non erano in possesso della Sezione perché mai erano stati redatti.

Va rilevato anche che BERGAMASCHI Maurizio, Revisore Unico, come conferma LAZZERI Paolo nella sua memoria depositata, è un commercialista esterno. Il mandato gli è stato conferito in disapplicazione dell'art. 29 (*Collegio dei revisori o Revisore Unico*), comma 2 dello Statuto delle Sezioni TSN, per cui *“Il Collegio dei Revisori o Revisore unico sono eletti dall'Assemblea degli iscritti volontari [...]”.* *“Sono eleggibili coloro che abbiano formalizzato la propria candidatura, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, mediante comunicazione inviata alla Commissione elettorale, almeno 25 giorni prima dalla data fissata per le elezioni (cfr. art.13 lett. b) Elettorato passivo).*

In disparte comunque tale irregolarità/imperfezione della sua investitura, egli era comunque –una volta che in via di fatto svolgeva quelle mansioni- tenuto a conformarsi alle regole proprie dell'ufficio e dunque a rispettare quanto sopra ricordato, specie circa gli obblighi contabili e fiscali. Opera invero la nota fattispecie detta del 'funzionario di fatto', con le implicite conseguenze rilevanti ai riguardi che qui occupano.

Quanto al titolo di iscritto alla Sezione e così di tesserato UITS, depone a sufficienza l'attestazione documentale rilevata dalla Procura Federale. Era evidentemente sua cura documentarsi sulla circostanza che, per svolgere i compiti dell'ufficio che svolgeva, occorreva quel requisito e che dunque vi si era comunque provveduto, seppure a onere altrui.

Ne segue che la sua responsabilità non può essere esclusa, e si configura come in concorso con i componenti del Consiglio Direttivo per l'essere egli venuto meno al dovere funzionale previsto dalle



previsioni sopra richiamate. Egli aveva mancato dall'operare i controlli sia formali che sostanziali sulla gestione contabile, finanziaria e fiscale.

Vale anche qui aggiungere il richiamo dell'art. 4 (*Responsabilità oggettiva*), comma 2, del Regolamento della Giustizia UITA, per il quale gli incolpati "rispondono a titolo di dolo e di colpa e non possono invocare l'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme emanate dagli organi Federali e dal CONI [...]": previsione di chiusura che rimarca e accentua quanto comunque appena qui rilevato. (cfr. RGTF 6/22);

Circa il CAPO 5 di incolpazione:

Il 21 ottobre 2025, il TSN di Sansepolcro, durante la fase istruttoria, come sopra ricordato, a seguito della richiesta della Procura Federale di documenti quali prima nota e scritture contabili, nonché di rendiconti relativi agli ultimi quattro anni, dichiarava di non essere in possesso in quanto mai redatti. Reiterava quanto già verbalmente anticipato nell'ispezione del 6 ottobre 2025.

Va qui rammentato che il Consiglio Direttivo di una Sezione TSN è organo titolare di poteri e responsabilità primarie concernenti l'attività istituzionale, sportiva, organizzativa e amministrativa della stessa Sezione (cfr. art. 27, sulle *Attribuzioni del Consiglio Direttivo*) e che il Revisore ha il compito di controllare la situazione finanziaria (cfr. art. 29, sul *Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico*). Sono funzioni indefettibili e indispensabili per assicurare la buona amministrazione della Sezione stessa e non tollerano distorsioni od omissioni di sorta: come invece quelle che qui si sono dovute registrare.

A queste mancanze va riferita l'assenza di essenziali documenti contabili, che conducono a rilevare le mancanze del ruolo effettivo svolto dal dott. BERGAMASCHI Gianni nelle mansioni di Revisore dei Conti.

Il verbale di ispezione del 6 ottobre 2025 evidenziava la mancanza dei documenti riportati nel capo di incolpazione. Inoltre, i registri presenti non erano debitamente compilati, contro l'art. 50 dello Statuto TSN, sui *Documenti amministrativi*. Il Procuratore Federale riscontrava un generale disordine nella custodia e archiviazione della documentazione che appare trovare effettivo riscontro per quanto concerne l'apprezzamento disciplinare qui all'esame.

Segue da quanto sopra che la mancata o insufficiente tenuta, negli ultimi quattro anni, delle scritture contabili prescritte risulta tale da oggettivamente non consentire un attendibile riscontro delle movimentazioni in contabilità. Il che genera un serio disordine a dunque una lesione altrettanto seria della razionalità e efficienza amministrativa della Sezione in relazione alle sue risorse economiche e al loro impiego. Ad ogni buon conto, ancora una volta dispiega qui effetti l'art. 4 (*Responsabilità oggettiva*), comma 2, del Regolamento di Giustizia UITA [*Essi rispondono a titolo di dolo e di colpa e non possono invocare l'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme emanate dagli organi Federali e dal CONI [...]*]: previsione di chiusura che rimarca e accentua quanto comunque appena qui rilevato. (cfr. RGTF 6/2022);

Circa al CAPO 6 di incolpazione:

Vista la rilevanza pubblica della funzione affidata agli organi delle Sezioni circa l'attività addestrativa, e considerato che il sostenere i costi minimi dal presente *Manifesto* sono inderogabili è stabilito che i costi dei corsi comprendano necessariamente anche le munizioni cal. 22LR-9x21 e 12 necessarie per le prove pratiche [...].



Vale sottolineare che, ad ogni possibile variazione in ribasso dei prezzi, per i corsi detti, l'uniformità dei costi al livello nazionale rappresenta un principio al quale non sono ammesse deroghe. Il mancato rispetto o l'inadempimento, anche parziale, delle dette direttive è dunque da considerare come un comportamento rilevante disciplinarmente (cfr. *Manifesto UITS 2025*). Ed è questo il caso.

Vi è di più. Dal verbale di ispezione emergeva che: *“relativamente ai diplomi non venivano rinvenuti tutti i bersagli corrispondenti alle prove di Tiro [...]; tutte le schede di tiro esaminate mancavano della prova effettuata con il calibro 12 come da Manifesto UITS e riportato 50/50 a segno per ciascuno dei tiratori che hanno conseguito il diploma [...]”*.

Pertanto si ravvisa l'addebitata responsabilità disciplinare a capo dei predetti incolpati;

Circa il CAPO 7 di incolpazione:

Il verbale di ispezione del 6 ottobre 2025 a tal proposito evidenzia: *“Sono stati rinvenuti i registri cartacei dal 27 gennaio 2024 al 26 febbraio 2025, dal 27 febbraio 2025 al 4 giugno 2025, dal 4 giugno 2025 al 29 settembre 2025 che risulta privo per alcuni tiratori del numero di cartucce usate e del nome della relativa fabbrica nonché di altri campi [...]. Su(l) registro non c'è la firma di riscontro del direttore di tiro “*.

L'art. 50 (*Documenti amministrativi*) dello Statuto TSN, comma 4, stabilisce: *“Nel registro delle frequenze di coloro che si esercitano al tiro devono annotarsi giornalmente le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate, nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni [...]”*.

Anche alla luce di tali emergenze, ritiene il Collegio, e della loro manifesta contraddizione con le rammentate previsioni inerenti le cartucce, è da considerarsi accertata, per le ragioni e nei termini testé indicati, la responsabilità disciplinare in capo ai predetti incolpati per gli addebiti loro mossi.

Consegue da tutto quanto sopra che va dichiarata la richiesta colpevolezza dei prevenuti per tutte le incolpazioni loro mosse e che per conseguenza vanno loro irrogate le sanzioni di giustizia sportiva, che il Collegio stima dovute nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale Federale ritiene accertata la contestata responsabilità disciplinare e condanna gli incolpati alle seguenti sanzioni:

BILLERI Maurizio: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno e mesi sei;

ROSMUNDI Vito: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno e mesi quattro;

CHIMENTI Silvia: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno e mesi tre;

BELLONI Roberta: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi nove;

RADICCHI Daniele: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi quattro;

BERGAMASCHI Gianni: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi sei;

LAZZERI Paolo: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi uno;

SCARSCELLI Domenico: la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per mesi uno.

Giorni trenta per il deposito delle motivazioni.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Dispone che la Segreteria comunichi senza indugio la presente decisione e ne curi altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS, con immediata esecuzione.

Roma, 9 marzo 2026

Dott. Giuseppe SEVERINI

Presidente

Avv. Angela INGHILLERI

Componente

Avv. Raffaella VIGNOTTO

Componente relatore ed estensore